

ISTITUTO COMPRENSIVO 5 "EUGENIO MONTALE"

NAPOLI



Viale della Resistenza 11K-80145 NAPOLI- tel.e fax 081/5430772 Codice fiscale: 95285650636 - Cod. Mecc.: NAIC8GZOON E-MAIL: naic8gz00n@istruzione.it - naic8gz00n@pec.istruzione.it

Sito web www.ic5montale.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - "5 MONTALE"-NAPOLI Prot. 0008656 del 22/09/2021 04 (Uscita)

Napoli, 22/09/2021

- Ai sigg. Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado
 - Atti
 - Sito web

Oggetto: Validità dell'anno scolastico nella Scuola Secondaria di I grado (ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 62/2017) - a.s. 2021/22.

Si comunica alle SS.LL. che, per l'anno scolastico in corso, trovano applicazione per gli alunni di tutte le classi di Scuola Secondaria di I grado le disposizioni sulla validità dell'anno scolastico contenute nel D.lgs. 62/2017, art. 5.

- Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare allefamiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunnotutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
- Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al 2. suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
- Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procederealla 3. valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dalcollegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la nonammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Al fine di garantire la necessaria informazione ad alunni e famiglie, si esplicitano di seguito le modalità di calcolo del monte ore annuale minimo di frequenza da assicurare per la validità dell'anno scolastico e le deroghe al suddetto limite, deliberate dal Collegio dei docenti nella seduta del 01/09/2021.

Per l'a.s. 2021/22, il limite massimo di ore di assenza, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella:

Numero ore settimanali	Monte ore annuale	Numero minimo di ore di frequenza	Numero massimo ore di assenza
30	990	743	247
			(pari a 41 giorni di lezione)

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate e deliberate dalla scuola;
- l'assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare e della sospensione senza obbligo di frequenza.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta la non validità dell'anno scolastico e, di conseguenza, la non ammissione alla classe successiva.

Per i casi eccezionali, adeguatamente documentati, l'Istituto ha deciso, con delibera del Collegio docenti n. 13/2021, le seguenti deroghe al limite minimo di frequenza:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
- 2. assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia. Le assenze, da documentarsi nelle modalità sopra delineate, possono riferirsi a patologie sia di natura fisica che psicologica
- 3. assenze per motivi di culto;
- 4. assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia, documentate e debitamente motivate provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese d'origine per motivi legali,)
- 5. assenze dovute a partecipazione a competizioni sportive a livello agonistico nazionale.

le suindicate deroghe troveranno applicazione solo in presenza di comprovante documentazione, consegnata in tempo utile presso la Segreteria dell'Istituto.

In sede di scrutinio finale, è compito del Consiglio di classe valutare se il superamento del limite massimo di assenze, in applicazione delle deroghe deliberate dal Collegio dei docenti, non pregiudichi, a causa della non sufficiente permanenza del rapporto educativo, la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno/a interessato/a. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe, accerta e verbalizza la non validità dell'anno scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva.

I Coordinatori di classe avranno cura di monitorare le ore di assenza di tutti gli alunni, attenendosi a quanto stabilito nella presente circolare. Per ogni situazione ritenuta a rischio, forniranno periodicamente ai genitori/tutori/affidatari puntuali informazioni sulla quantità oraria di assenze accumulate.

Si invitano i genitori/tutori/affidatari a controllare periodicamente le assenze dovute a cause diverse da quelle per cui è concessa la deroga e a limitare le richieste di ingresso posticipato e/o uscita anticipata ai soli casi di estrema e comprovata necessità. Si precisa che la frequenza scolastica, oltre che obbligatoria a norma di legge, è necessaria per consentire agli alunni di conseguire positivi risultati scolastici, partecipando alle attività didattiche proposte e sostenendo le periodiche verifiche necessarie ad accertare i livelli di profitto raggiunti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Carnevale